

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

CXXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 SETTEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedi</b>		<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1435	Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni — Azienda di Stato per i servizi telefonici — mutui fino all'ammontare di 30 miliardi. (2027) . . . . .	1445
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		PRESIDENTE . . . . .	1445, 1446
Norme d'avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza. (2012) . . . . .	1436	VICENTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	1445
PRESIDENTE . . . . .	1436, 1439	AMENDOLA PIETRO . . . . .	1446
VICENTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	1436	COSTA . . . . .	1446
TUDISCO . . . . .	1438, 1439	MARTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	1446
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1438, 1439	<b>Votazione segreta:</b>	
CASTELLI AVOLIO . . . . .	1439	PRESIDENTE . . . . .	1446
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>			
Senatori CAPPA ed altri: Elevazione del valore massimo esente dalle tasse di registro nelle permutate dei fondi rustici ( <i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i> . (2085) . . . . .	1443		
PRESIDENTE . . . . .	1443, 1445		
TURNATURI, <i>Relatore</i> . . . . .	1443, 1444		
AMENDOLA PIETRO . . . . .	1443, 1444, 1445		
DE PALMA . . . . .	1444		
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1444		
SULLO . . . . .	1444		
CORBINO . . . . .	1445		

**La seduta comincia alle 9,45.**

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.  
(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Arcangeli, De Martino Carmine, Marotta e Salizzoni.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1951

**Discussione del disegno di legge: Norme d'avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza. (2012).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme d'avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza.

Invito il relatore, onorevole Vicentini, a svolgere la sua relazione.

VICENTINI, *Relatore*. Le norme contenute in questo disegno di legge mirano a ripristinare la disciplina che vigeva prima della recente guerra nel senso cioè che per gli avanzamenti vengono richiesti l'anzianità e l'idoneità da comprovare a mezzo di esami.

In particolare, il presente disegno di legge si propone di ripristinare, per gli avanzamenti dei sottufficiali, gli esperimenti che erano stati abbandonati durante la guerra e tuttora sospesi, di rivedere i requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla scuola sottufficiali del Corpo e infine di riordinare le varie disposizioni relative all'avanzamento dei sottufficiali stessi.

Nei vari articoli che esamineremo troveremo che per i marescialli maggiori la scelta viene fatta per due terzi dei posti vacanti ad anzianità previo apposito esperimento, ed un terzo a scelta per esami. Per i marescialli ordinari, l'avanzamento avviene per un terzo in ordine di anzianità e per due terzi a scelta per esami. Le promozioni invece a maresciallo capo e a brigadiere avvengono ad anzianità.

Ora, mi pare che tutta questa materia debba essere disciplinata in modo da restituire al Corpo quella efficienza tecnica che è indispensabile al suo funzionamento.

La V Commissione permanente (Difesa) ha esaminato il disegno di legge ed ha proposto alcuni emendamenti concernenti soprattutto la decorrenza delle disposizioni interessanti principalmente gli articoli 24, 26 e 27. Ad ogni modo, a mano a mano che procederemo all'esame analitico dei singoli articoli, farò presenti quali sono le modifiche proposte dalla Commissione predetta.

In considerazione degli scopi del disegno di legge, ritengo opportuno proporre l'approvazione del disegno stesso, con le modificazioni suggerite dalla citata V Commissione (Difesa).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti fino all'articolo 12, porrò successivamente in votazione.

## CAPO I.

DELL'AVANZAMENTO AI GRADI  
DI MARESCIALLO MAGGIORE  
E DI MARESCIALLO ORDINARIO

## ART. 1.

I marescialli maggiori sono tratti dai marescialli capi per due terzi in ordine di anzianità mediante appositi esperimenti e per un terzo a scelta per esami.

La promozione a maresciallo maggiore è conferita, nei limiti dei posti vacanti, ai marescialli capi giudicati idonei all'avanzamento ad anzianità cheentino almeno tre anni di permanenza nel grado ed a quelli giudicati idonei per l'avanzamento a scelta che abbiano compiuto almeno due anni di grado.

(È approvato).

## ART. 2.

I marescialli ordinari sono tratti dai brigadieri per un terzo in ordine di anzianità e per due terzi a scelta per esami.

La promozione a maresciallo ordinario è conferita, nei limiti delle vacanze esistenti nell'organico complessivo dei marescialli capi e dei marescialli ordinari, ai brigadieri giudicati idonei all'avanzamento ad anzianità cheentino almeno tre anni di grado ed a quelli giudicati idonei all'avanzamento a scelta che abbiano compiuto almeno due anni di grado.

(È approvato).

## ART. 3.

I marescialli capi ed i brigadieri giudicati idonei all'avanzamento ad anzianità od a quello a scelta sono iscritti, in ordine di anzianità, in distinti quadri di avanzamento annuali.

Le promozioni sono conferite, in ciascun anno, alternativamente, agli iscritti nei due quadri, con precedenza degli idonei all'avanzamento ad anzianità e nelle proporzioni fissate dagli articoli precedenti.

In mancanza di promovibili a scelta, i posti vacanti sono tutti devoluti, in ciascun anno, agli iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità.

(È approvato).

## ART. 4.

Agli esami per l'avanzamento a scelta ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinario sono, rispettivamente, ammessi a domanda, per non più di due volte, i mare-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1951

sciali capi ed i brigadieri compresi nel primo terzo del ruolo del proprio grado al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'avanzamento, che ne siano stati giudicati meritevoli dalle autorità indicate dal regolamento.

(È approvato).

## ART. 5.

Gli esami per l'avanzamento a scelta ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinario constano, rispettivamente, di una prova scritta e di due prove orali di cultura tecnico-professionale.

Gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore constano di una prova scritta e di una prova orale di cultura tecnico-professionale.

Il giudizio sugli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore, su quelli per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario e sugli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore è devoluto ad altrettante commissioni di ufficiali del Corpo nominate dal Comandante generale e presiedute da un colonnello.

Per le prove orali potrà essere aggiunto ai membri delle commissioni un ufficiale del Corpo competente in materie nautiche per esaminare i candidati del ramo mare sulla parte del programma che concerne la cultura marinaresca.

(È approvato).

## ART. 6.

Conseguono l'idoneità negli esami per l'avanzamento a scelta ai rispettivi gradi superiori i marescialli capi ed i brigadieri che abbiano riportato nella prova scritta il punteggio minimo di dodici ventesimi, siano stati pertanto ammessi a sostenere le prove orali ed abbiano conseguito almeno quattordici ventesimi come media del punteggio della prova scritta e di quello medio delle prove orali, in ciascuna delle quali non dovranno però aver riportato un punto inferiore a dieci ventesimi.

Conseguono l'idoneità negli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore i marescialli capi che abbiano riportato nella prova scritta e nella prova orale il punteggio minimo di dieci ventesimi.

Sono esentati dagli esperimenti i marescialli capi che abbiano partecipato agli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore ed abbiano riportato il

punteggio minimo di dieci ventesimi in ciascuna delle prove orali degli esami anzidetti.

(È approvato).

## CAPO II.

## DELL'AVANZAMENTO AI GRADI DI MARESCIALLO CAPO E DI BRIGADIERE

## ART. 7.

Il grado di maresciallo capo è conferito ad anzianità, al compimento di due anni di permanenza nel grado, ai marescialli ordinari giudicati idonei ed iscritti in apposito quadro di avanzamento.

(È approvato).

## ART. 8.

I brigadieri sono tratti, in ordine di anzianità e nei limiti dei posti vacanti nell'organico relativo, dai sottobrigadieri che, giudicati idonei ed iscritti in appositi quadri di avanzamento, abbiano compiuto almeno due anni di permanenza nel grado.

(È approvato).

## CAPO III.

## DEL CONFERIMENTO DEL GRADO DI SOTTOBRIGADIERE

## ART. 9.

I posti di organico vacanti nel grado di sottobrigadiere sono annualmente coperti con le promozioni dei militari di truppa dichiarati idonei al termine del corso d'istruzione presso la Scuola sottufficiali, a norma dei successivi articoli 10, 11 e 12 e con quelle degli appuntati idonei all'avanzamento ai sensi del successivo articolo 13, nella rispettiva proporzione di 19 ad 1 e con precedenza delle prime.

In difetto di militari di truppa promovibili a norma degli articoli 10, 11 e 12, gli appuntati idonei ai sensi dell'articolo 13 sono promossi limitatamente ai posti loro spettanti in applicazione del precedente comma.

In mancanza di appuntati promovibili le vacanze relative sono devolute alle promozioni dei militari di truppa che abbiano frequentato il corso d'istruzione presso la Scuola sottufficiali.

(È approvato).

## ART. 10.

Conseguono l'idoneità a rivestire il grado di sottobrigadiere i militari di truppa che abbiano frequentato con esito favorevole

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1951

apposito corso di istruzione presso la Scuola sottufficiali della Guardia di finanza, al quale siano stati ammessi in seguito a concorso per esami.

L'idoneità a rivestire il grado di sottobrigadiere è dichiarata da una commissione di ufficiali del Corpo, nominata dal comandante generale e presieduta da un colonnello, la quale procede secondo le modalità stabilite dal regolamento.

(È approvato).

## ART. 11.

Possono partecipare per non più di quattro volte al concorso per l'ammissione al corso d'istruzione, presso la Scuola sottufficiali, i militari di truppa che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, contino almeno due anni di servizio effettivo nella Guardia di finanza ovvero almeno un anno se in possesso della licenza di scuola media inferiore e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dal regolamento.

(È approvato).

## ART. 12.

I militari di truppa del contingente del ramo mare, che abbiano frequentato con esito favorevole il corso per motoristi navali presso le Scuole del C. E. M. M. della Marina militare o presso la Scuola nautica della Guardia di finanza, possono essere ammessi, nei limiti massimi di un quinto dei posti disponibili per il contingente stesso, a frequentare il corso d'istruzione presso la Scuola sottufficiali con esonerazione dal concorso relativo.

I posti disponibili sono assegnati a coloro che abbiano conseguito il brevetto di motorista navale con un maggior punteggio di merito ovvero, a parità di punteggio, ai militari di maggior grado od anzianità di servizio.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13:

« Gli appuntati che avendo compiuto almeno 22 anni di servizio effettivo nel Corpo si siano segnalati per servizi di speciale importanza e posseggano gli altri requisiti stabiliti dal regolamento possono, sulla base di un'esauriente relazione, essere proposti per l'avanzamento al grado di sottobrigadiere dalle autorità di grado determinate dal regolamento medesimo.

Il comandante generale, sentita apposita Commissione di ufficiali del Corpo, ammette i più meritevoli ad un esperimento di cultura professionale nel limite massimo di un decimo

dei posti che si renderanno presumibilmente disponibili per le promozioni nell'anno cui si riferisce l'avanzamento.

Gli appuntati che a giudizio di una Commissione di ufficiali del Corpo nominata dal comandante generale abbiano superato l'esperimento sono dichiarati idonei all'avanzamento, iscritti in apposito quadro annuale nell'ordine di anzianità del proprio grado e promossi a norma del precedente articolo 9».

A questo articolo l'onorevole Tudisco propone una modificazione.

TUDISCO. A me pare che questa disposizione non sia perfettamente logica, perché, nel passato, il Corpo soleva iscrivere nell'albo speciale di anzianità un numero di appuntati corrispondente al numero delle vacanze che si sarebbero poi verificate nei ruoli. Gli iscritti in questo albo venivano automaticamente promossi al grado di sottobrigadiere.

Ora, in relazione all'articolo 9, da qualche anno accade che in questo albo viene iscritto un numero superiore di appuntati a quello delle vacanze che potrebbero verificarsi, ragione per cui coloro che hanno sostenuto un esame ed hanno avuto un giudizio di merito per essere iscritti nell'apposito quadro annuale di promovibilità, non possono più beneficiare di questa loro priorità nei confronti degli altri appuntati anziani, appunto per il limitato numero di promozioni che avvengono ogni anno.

Per questa ragione, io penso che sarebbe necessario emendare l'articolo 13, in modo che si possa tener conto di questi elementi di valutazione per coloro che sono stati sottoposti all'esame e al giudizio della prescritta commissione.

In altri termini, si dovrebbe emendare l'articolo nel senso che il posto di graduato per gli appuntati iscritti nell'apposito quadro annuale di promuovibilità, non venga ad essere annullato da una seconda graduatoria, nella quale non si tiene più conto degli elementi di scelta e di valutazione che invece erano stati precedentemente riconosciuti per l'idoneità al grado di sottufficiali degli appuntati di cui ho prima fatto menzione.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'onorevole Tudisco, evidentemente, non lamenta una imperfezione della legge in esame, ma semplicemente il funzionamento delle promozioni che avvengono secondo il quadro annuale di promuovibilità degli appuntati in discorso. A mio avviso, sarebbe sufficiente che l'onorevole Tudisco formulasse un ordine del giorno al ri-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1951

guardo, per ovviare all'inconveniente lamentato, ordine del giorno che io accetterei come raccomandazione. Non mi pare il caso di proporre un emendamento formale alla legge.

TUDISCO. Su questo posso essere d'accordo con l'onorevole Sottosegretario, ma potrebbe essere utile una disposizione transitoria per evitare l'inconveniente.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non credo che sia il caso di modificare l'articolo 13; basterebbe che nella formazione dei quadri di avanzamento si tenesse conto anche della idoneità conseguita da questi appuntati negli anni precedenti. Non ho nessuna difficoltà ad accettare come raccomandazione un ordine del giorno di questo genere.

CASTELLI AVOLIO. Nel quadro di avanzamento vengono iscritti i sottufficiali che hanno raggiunto una certa anzianità?

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Qui si parla di appuntati. Ripeto, io sono di avviso, che per ovviare all'inconveniente lamentato sarebbe sufficiente presentare un ordine del giorno nel senso cui ho ora accennato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli altri articoli fino al 23 incluso che porrò successivamente in votazione, non essendo stati proposti emendamenti.

## CAPO IV.

## DELL'AVANZAMENTO AL GRADO DI APPUNTATO E DEL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI FINANZIERE SCELTO

## ART. 14.

Gli appuntati sono tratti in ordine di anzianità e nei limiti dei posti vacanti nell'organico relativo, dai finanziari che, giudicati idonei ed iscritti in apposito quadro di avanzamento, abbiano compiuto almeno tre anni di permanenza nel grado.

A favore dei finanziari che contano già tre anni di grado, ai fini dell'anzianità utile per l'avanzamento, viene computato anche il periodo di servizio eventualmente prestato in altre Forze armate dello Stato, in ragione però della metà della sua durata complessiva trascurando le frazioni di giorno.

(È approvato).

## ART. 15.

Ai finanziari cheentino almeno nove anni di servizio può essere conferita la qualifica di « finanziere scelto », su proposta delle autorità di grado incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento.

Per la determinazione dell'anzianità di servizio dei finanziari da proporre per il conferimento della qualifica, il periodo di tempo eventualmente trascorso alle armi in altre Forze armate è computato per metà, trascurando le frazioni di giorno.

Su proposta delle autorità di grado incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento, può ordinarsi la perdita della qualifica per gravi mancanze o per abituale cattiva condotta.

(È approvato).

## CAPO V.

## DELLA NOMINA A CARICHE SPECIALI DEGLI AIUTANTI DI BATTAGLIA E DEI MARESCIALLI MAGGIORI

## ART. 16.

Gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori possono essere nominati, previo apposito esperimento annuale e nel limite di un quinto dei posti previsti per il grado di maresciallo maggiore dal relativo organico, alle seguenti cariche speciali:

comandante di sezione o di squadriglia del naviglio avente alla dipendenza unità di crociera;

comandante di plotone presso la legione allievi;

capo scrivano presso gli uffici del comando generale, dei comandi di zona, dei comandi delle legioni territoriali, dell'accademia e scuola di applicazione, della scuola sottufficiali, della legione allievi e dei comandi di circolo.

Le nomine alle cariche speciali suddette non possono superare ogni anno il numero di un venticinquesimo dei posti d'organico previsti per il grado di maresciallo maggiore.

(È approvato).

## ART. 17.

All'esperimento di cui al precedente articolo sono ammessi a domanda, su parere favorevole delle autorità incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento, gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori cheentino cinque anni di grado e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dal regolamento. Per

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1951

gli aiutanti di battaglia i predetti cinque anni di grado sono ridotti del periodo corrispondente all'anzianità da essi eventualmente maturata nel grado di maresciallo maggiore.

L'esperimento consiste in una prova scritta ed una prova orale di cultura tecnico-professionale. Il giudizio sull'esperimento è devoluto ad una Commissione di ufficiali del Corpo, nominata dal comandante generale e presieduta dal generale di divisione comandante in secondo, o, in sua vece, da un generale di brigata comandante di zona, la quale decide sull'idoneità alla nomina.

(È approvato).

## ART. 18.

In deroga all'articolo 1 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori che hanno conseguita la nomina alle cariche speciali sono collocati a riposo al compimento del 58° anno di età.

(È approvato).

## CAPO VI.

## AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI DEL SERVIZIO SEDENTARIO E DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA IN CONGEDO

## ART. 19.

Per l'avanzamento dei sottufficiali trasferiti nei ruoli del servizio sedentario si applicano le norme in vigore per i parigrado del servizio ordinario, con le deroghe seguenti:

per l'idoneità all'avanzamento, non si richiede la incondizionata idoneità fisica a tutti i servizi del Corpo, ma è sufficiente che il sottufficiale sia idoneo a disimpegnare le speciali funzioni del servizio sedentario;

gli avanzamenti a maresciallo maggiore ed a maresciallo ordinario si effettuano esclusivamente ad anzianità e prescindendo dai requisiti di comando e di servizio;

il sottufficiale idoneo all'avanzamento non può essere promosso prima della data in cui avrebbe conseguito lo stesso grado ad anzianità nel servizio ordinario;

nel caso che si trovino a concorrere marescialli capi del servizio sedentario in turno di promozione e marescialli maggiori del servizio ordinario aspiranti al passaggio nel ruolo dei sedentari, i posti vacanti nel grado di maresciallo maggiore sono devoluti alternativamente prima all'ammissione di

un maresciallo maggiore proveniente dal servizio ordinario e poi alla promozione di un maresciallo capo del servizio sedentario.

(È approvato).

## ART. 20.

I sottufficiali e militari di truppa della forza in congedo possono essere presi in esame per l'avanzamento solo se siano trascorsi sei mesi dal loro richiamo o trattenimento in servizio nel Corpo. Si applicano all'avanzamento stesso le norme in vigore per i parigrado del servizio permanente con le deroghe seguenti:

gli avanzamenti hanno luogo esclusivamente ad anzianità, prescindendo dai requisiti di comando e di servizio;

le promozioni sono conferite con la stessa decorrenza delle promozioni ad anzianità dei parigrado del servizio permanente che abbiano uguale anzianità di grado. A tale effetto è considerata anzianità di grado per i sottufficiali e i militari di truppa della forza in congedo il periodo di effettivo servizio nel Corpo da essi prestato nel grado stesso, compreso quello eventualmente trascorso in servizio permanente.

(È approvato).

## CAPO VII.

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## ART. 21.

Le norme di cui ai precedenti articoli non si applicano ai sottufficiali ed ai militari di truppa della banda musicale del Corpo.

(È approvato).

## ART. 22.

L'articolo 16 della legge 7 giugno 1937, n. 913, è sostituito dal seguente:

« I giudizi di avanzamento di cui all'articolo precedente sono pronunciati dalle autorità gerarchiche o dalle commissioni di ufficiali del Corpo che saranno determinate dal regolamento, nei modi e con le formalità che saranno stabilite dal regolamento stesso ».

(È approvato).

## ART. 23.

I sottufficiali ed i militari di truppa iscritti nei quadri di avanzamento previsti dalla presente legge, i quali al termine dell'anno cui i quadri si riferiscono non siano stati promossi per mancanza di posti vacanti,

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1951

sono riportati d'ufficio nei quadri dell'anno successivo, in concorrenza, secondo l'anzianità di grado o di servizio, con quelli che nell'anno medesimo siano stati giudicati idonei.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 24:

« L'applicazione degli articoli 9, 10 e 12 della legge 7 giugno 1937, n. 913, quali risultano modificati dagli articoli 10 e 11 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, è sospesa per gli avanzamenti relativi agli anni 1949, 1950, 1951, 1952 e 1953 ».

A questo articolo vi è un emendamento proposto dalla V Commissione (Difesa) che sopprime le date: « 1949, 1950, 1951 » e aggiunge la data « 1954 ».

Pongo in votazione l'articolo 24 così emendato:

« L'applicazione degli articoli 9, 10 e 12 della legge 7 giugno 1937, n. 913, quali risultano modificati dagli articoli 10 e 11 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, è sospesa per gli avanzamenti relativi agli anni 1952, 1953 e 1954 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 25:

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 13 della legge 7 giugno 1937, n. 913, quali risultano modificati dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, e gli articoli 10 e 11 della legge 4 agosto 1942, n. 915, nonché tutte le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 26:

« I precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 19, 20 e 22 si applicano per la formazione dei quadri di avanzamento con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

È prorogata al 31 dicembre dell'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge l'efficacia del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815, ratificato con modificazioni con legge 3 gennaio 1951, n. 12.

Gli articoli 10, 11 e 12 iniziano ad avere applicazione per il concorso d'ammissione al XXVI corso allievi sottufficiali e per il corso stesso.

Per i concorsi a corsi d'istruzione precedenti continuano ad avere effetto le disposizioni dell'articolo 12 della legge 9 gennaio

1936, n. 75, quale risulta sostituito dall'articolo 9 della legge 4 agosto 1942, n. 915, nonché quello dell'articolo 13 — secondo comma — della legge 22 dicembre 1930, n. 1699 ».

A questo articolo è stato proposto un altro emendamento dalla V Commissione (Difesa) del seguente tenore: al primo comma dopo le parole « 1° gennaio » aggiungere « 1953 » e sopprimere la rimanente parte del comma: al secondo comma, sostituire le parole « dell'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge » con la data « 1952 »; al terzo comma, sostituire le parole: « XXVI corso » con le parole « XXVII corso ».

Pongo in votazione l'articolo 26 che, con gli emendamenti ora indicati, viene ad essere così formulato:

« I precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 19, 20 e 22 si applicano per la formazione dei quadri di avanzamento con validità dal 1° gennaio 1953.

È prorogata al 31 dicembre 1952 l'efficacia del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815, ratificato con modificazioni con legge 3 gennaio 1951, n. 12.

Gli articoli 10, 11 e 12 iniziano ad avere applicazione per il concorso d'ammissione al XXVII corso allievi sottufficiali e per il corso stesso.

Per i concorsi a corsi d'istruzione precedenti continuano ad avere effetto le disposizioni dell'articolo 12 della legge 9 gennaio 1936, n. 75, quale risulta sostituito dall'articolo 9 della legge 4 agosto 1942, n. 915, nonché quello dell'articolo 13 — secondo comma — della legge 22 dicembre 1930, n. 1699 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 27:

« Gli appuntati giudicati idonei alla promozione a sottobrigadiere ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, i quali siano rimasti iscritti sul relativo quadro di avanzamento al 31 dicembre dell'anno corrente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riportati d'ufficio nel quadro di avanzamento compilato a norma del precedente articolo 13, in concorrenza, secondo l'anzianità di grado con quelli giudicati idonei ai sensi di quest'ultimo articolo.

In aggiunta alle promozioni da effettuare a norma dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, nell'anno corrente alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà consentito di promuovere al grado di sottobrigadiere, con decorrenza dalla data suddetta, tanti appuntati quanti ne risultavano

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1951

ancora iscritti nel primo terzo del quadro relativo all'anno 1949 al termine dell'anno stesso.

Uguale numero di promozioni potrà essere effettuato all'inizio sia del secondo che del terzo anno dall'entrata in vigore della presente legge, in aggiunta a quelle da attribuire in applicazione del precedente articolo 13.

I soprannumeri che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo 2 dicembre 1947, n. 1651, e nell'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, si determinano nel grado di sottobrigadiere per effetto delle disposizioni contenute nei precedenti comma sono riassorbiti con le prime successive vacanze che si verificano in detto grado. In corrispondenza degli indicati soprannumeri e fino al loro completo riassorbimento è lasciato vacante un numero di posti nel grado di finanziere tale da compensare la spesa derivante dai soprannumeri ».

La stessa V Commissione (Difesa) ha proposto a questo articolo i seguenti emendamenti: al primo comma, sostituire le parole « dell'anno corrente alla data di entrata in vigore della presente legge » con la data « 1952 »; al secondo comma, sostituire le parole « anno 1949 » con le parole « anno 1951 »; al quarto comma, dopo le parole « decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450 » aggiungere le parole « ratificati senza modificazioni dalla legge 15 luglio 1950, n. 594 ».

Pongo in votazione l'articolo 27 così emendato:

« Gli appuntati giudicati idonei alla promozione a sottobrigadiere ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, i quali siano rimasti iscritti sul relativo quadro di avanzamento al 31 dicembre 1952, sono riportati d'ufficio nel quadro di avanzamento compilato a norma del precedente articolo 13, in concorrenza, secondo l'anzianità di grado con quelli giudicati idonei ai sensi di quest'ultimo articolo.

In aggiunta alle promozioni da effettuare a norma dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, nell'anno corrente alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà consentito di promuovere al grado di sottobrigadiere, con decorrenza dalla data suddetta, tanti appuntati quanti ne risultavano ancora iscritti nel primo terzo del quadro relativo all'anno 1951 al termine dell'anno stesso.

Uguale numero di promozioni potrà essere effettuato all'inizio sia del secondo che del terzo anno dall'entrata in vigore della presente legge, in aggiunta a quelle da attribuire in applicazione del precedente articolo 13.

I soprannumeri che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo 2 dicembre 1947, n. 1651, e nell'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, ratificati senza modificazioni dalla legge 15 luglio 1950, n. 594, si determinano nel grado di sottobrigadiere per effetto delle disposizioni contenute nei precedenti commi, sono riassorbiti con le prime successive vacanze che si verificano in detto grado. In corrispondenza degli indicati soprannumeri e fino al loro completo riassorbimento è lasciato vacante un numero di posti nel grado di finanziere tale da compensare la spesa derivante dai soprannumeri ».

(E approvato).

Passiamo all'articolo 28:

I sottufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza dichiarati irreperibili a norma dell'articolo 124 della legge di guerra approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni, sono cancellati dai ruoli organici con decorrenza dalla data del verbale di irreperibilità. In caso di successiva accertata reperibilità, sono reinseriti nei ruoli col proprio grado ed anzianità, anche eventualmente in eccedenza, salvo il riassorbimento dell'eccedenza stessa al verificarsi della prima vacanza nel grado.

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 29:

Le norme stabilite per l'avanzamento dall'articolo 15 della legge 7 giugno 1937, n. 913, e dall'articolo 22 della presente sono da osservarsi anche:

per la dispensa dal servizio dei sottufficiali e militari di truppa;

per il collocamento a riposo d'autorità dei sottufficiali ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1940, n. 559.

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 30:

« Salvo il disposto degli articoli 26 e 27, i precedenti articoli hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ».



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1951

A questo articolo vi è un emendamento proposto dalla Commissione (Difesa) che tende a sostituire alle parole « dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge » le altre « dal 1° gennaio 1953 ».

Pongo in votazione l'articolo così emendato:

Salvo il disposto degli articoli 26 e 27, i precedenti articoli hanno effetto dal 1° gennaio 1953.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 31:

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della legge 7 giugno 1937, n. 913, contenente disposizioni sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo della Guardia di finanza, con le modifiche ed integrazioni apportatevi dalle leggi 20 marzo 1940, n. 234, 29 gennaio 1942, n. 64, 4 agosto 1942, n. 915, e 10 dicembre 1942, n. 1551, dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 590, e dalla presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Tudisco ha presentato il seguente ordine del giorno, che l'onorevole sottosegretario ha dichiarato di accettare come raccomandazione:

« La Commissione finanze e tesoro, in sede di approvazione del disegno di legge n. 2012 « Norme d'avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza », rilevato che, per l'applicazione dell'articolo 13 di detto disegno di legge, gli appuntati ritenuti meritevoli, se non nominati, sono, negli anni successivi, iscritti in base al solo criterio della anzianità con conseguente annullamento dei meriti che li avevano fatti promovibili rispetto ad altri più anziani,

fa voti

perché, in sede di iscrizione sulle liste di avanzamento al grado di sottobrigadiere, siano adottati opportuni accorgimenti al fine di evitare il verificarsi dell'inconveniente lamentato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione della proposta di legge dei senatori Cappa ed altri: Elevazione del valore massimo esente dalle tasse di registro nelle permutate dei fondi rustici. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2085).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei senatori Cappa, Guglielmone e Varaldo: Elevazione del valore massimo esente dalle tasse di registro nelle permutate dei fondi rustici.

Il relatore, onorevole Turnaturi, ha facoltà di riferire.

TURNATURI, *Relatore*. Com'è noto, la vigente legislazione del registro prevede una esenzione fiscale per le permutate dei fondi rustici che abbiano per scopo l'arrotondamento delle proprietà fondiarie. Questa esenzione è però limitata al valore di lire 5000 che, con l'attuale metro monetario, si appalesa del tutto inoperante. Di qui la presente proposta di legge la quale tende a favorire il raggruppamento delle proprietà eccessivamente frazionate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMENDOLA PIETRO. Propongo di aggiungere il seguente articolo:

« Non si dà luogo al beneficio di cui all'articolo 1 per i terreni da arrotondare mediante permutate, qualora essi superino l'estensione di ettari 50 ».

Ritengo che quando si tratti di una grande proprietà non sia giusto consentire questo beneficio.

TURNATURI, *Relatore*. Nella precedente legislazione era previsto che il valore eccedente il limite massimo di esenzione veniva assoggettato all'imposta di registro con la aliquota normale. Quindi, questa preoccupazione il legislatore l'aveva avuta fin dall'origine.

AMENDOLA PIETRO. Si supponga che io abbia una proprietà di 500 ettari e che voglia arrotondarla con un piccolo appezzamento confinante. Il contadino proprietario del piccolo appezzamento godrà del beneficio; ma il grande proprietario, che va ad arrotondare la sua proprietà, dovrebbe essere esentato dal beneficio.

TURNATURI, *Relatore*. Credo che la sua preoccupazione non abbia fondamento, perché nella precedente legislazione, alla quale si riferisce questo articolo unico, era già previsto questo pericolo, in quanto era detto che l'arrotondamento si deve riferire a piccole proprietà. E l'esenzione si legittima perché dovrebbe tendere a rafforzare i piccoli nuclei di

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1951

proprietà terriera. Quindi, la sua preoccupazione non ha motivo di essere.

DE PALMA. Qui si parla di permuta. E allora penso che le preoccupazioni avanzate dall'onorevole Amendola Pietro non debbano sussistere, in quanto, se è vero che il grande proprietario può arrotondare da una parte, è anche vero che permutando egli viene a limitare dall'altra parte la sua proprietà terriera. Se permuta significa scambio di una quantità di terra con un'altra quantità di terra, io penso che quelle preoccupazioni non dovrebbero esservi.

AMENDOLA PIETRO. Allora non ci dovrebbe essere nessun limite. Se tanto si ha e tanto si permuta, allora si potrebbero scambiare anche dei latifondi.

TURNATURI, *Relatore*. Prego di tener presente che l'esenzione accordata dalla legge non è accordata *sic et simpliciter*, ma prevede delle modalità alle quali devono sottostare le parti. L'amministrazione finanziaria pretende dalla parte interessata una documentazione che dimostri la sussistenza delle condizioni volute dalla legge, le quali prevedono che si tratti soltanto di piccoli appezzamenti, perché diversamente il fine voluto dalla legge verrebbe eluso.

Do lettura dell'articolo 10 della legge 23 aprile 1911, n. 509:

« Sono esenti dalle tasse di registro, stabilite dalle vigenti leggi, le permuta di fondi rustici, che abbiano per iscopo l'arrotondamento della proprietà fondiaria dell'una o dell'altra parte contraente, sempreché la parte da permutarsi a tal fine non superi il valore di lire 5000. Ove i terreni da permutarsi siano di valore disuguale le tasse predette si applicano soltanto alla differenza. La prova che la permuta ha per iscopo l'arrotondamento della proprietà fondiaria può essere data, o mediante le mappe catastali o mercé una dichiarazione della presidenza del comizio agrario della provincia, in cui si trovano i beni, o anche con attestati delle autorità amministrative locali. Rimane però riservata all'amministrazione finanziaria la facoltà di far constatare il fatto dell'arrotondamento con ispezioni e con perizie, e di addossare le spese alle parti contraenti, quando risulti che lo scopo era diverso. Nel qual caso dovranno applicarsi le norme della legge ordinaria. I titoli, le dichiarazioni e gli attestati, intesi a dare la prova che si ebbe per iscopo l'arrotondamento della proprietà fondiaria saranno esenti da tassa di bollo. Rimangono in vigore le particolari disposizioni delle leggi vigenti

nelle diverse province del regno, in quanto più favorevoli della presente legge ».

Mi pare che ciò possa fugare le sue preoccupazioni, onorevole Amendola. Per me l'emendamento è pleonastico. Il fine della legge è rivolto ad agevolare le piccole proprietà fondiarie.

AMENDOLA PIETRO. Insisto, perché nell'articolo non si fa alcuna menzione delle proprietà da arrotondare.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi rendo conto delle obiezioni dell'onorevole Amendola, ma mi sembra che la sua preoccupazione non sia in relazione alla finalità di questa legge. Questa legge si preoccupa di evitare l'eccessiva polverizzazione della proprietà, cioè si preoccupa di evitare che si formino particelle così piccole da essere difficilmente coltivabili, e tali da onerare la produzione di un eccessivo aggravio di costi. Quindi non si tratta di concedere una facilitazione soggettiva al proprietario del fondo al quale si fa l'accessione; ma si tratta solo di evitare l'inconveniente obiettivo che sussistano queste piccole porzioni di proprietà. Pertanto mi pare che il limite riferito soltanto alla consistenza obiettiva della particella attui in concreto le finalità della legge.

SULLO. A me sembra che la preoccupazione dell'onorevole Amendola sarebbe fondata se non si trattasse di permuta, ma si trattasse invece di acquisto. Dal momento che si tratta proprio di permuta, è evidente che se vi è l'interesse di una delle parti, vi deve essere l'interesse anche dell'altra parte e, in tal caso, del piccolo proprietario di una particella di terreno.

Non mi pare, quindi, che nella pratica vi possano essere inconvenienti del genere di quelli prospettati dall'onorevole Amendola. Penso pertanto che si potrebbe approvare il provvedimento nell'attuale suo testo.

TURNATURI, *Relatore*. Vorrei far presente un'altra considerazione. Accettando l'emendamento dell'onorevole Amendola, noi allargheremmo gli effetti limitativi di questo disegno di legge, perché estenderemmo questi benefici ad appezzamenti di terreno che, con l'attuale dizione, non potrebbero beneficiare di questo provvedimento.

Pertanto mi dichiaro contrario all'emendamento dell'onorevole Amendola.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La finalità della legge, ripeto, è di evitare che sussistano queste piccole particelle: e ciò per ragioni obiettive

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1951

che si attuano facilitandone l'accessione tanto a fondi piccoli come a fondi di una certa entità. Pertanto, la preoccupazione dell'onorevole Amendola non ha ragione.

AMENDOLA PIETRO. Comunque non insisto nel mio emendamento, trattandosi di questione di scarsa rilevanza.

CORBINO. Vorrei far rilevare all'onorevole Amendola che se anche si verificasse uno dei casi contemplati nel suo emendamento, il danneggiato finirebbe con l'essere il piccolo proprietario, e non il grande, qualora noi mantenessimo l'obbligo del pagamento dell'imposta di registro. Dico questo perché se c'è un proprietario con 50 ettari di terreno, e viene un piccolo proprietario ad offrirgli la sua particella, il grande proprietario gli dirà: « Se ti fa comodo il passaggio, lo facciamo, ma l'imposta di registro la paghi tu ! ».

PRESIDENTE. Comunque non è il caso di insistere sull'argomento, avendo l'onorevole Amendola rinunciato al suo emendamento.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Il valore di lire 5.000 previsto al n. 23 dell'allegato C alla legge del registro approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è elevato a lire 500.000. ».

Poiché nessuno chiede di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni — Azienda di Stato per i servizi telefonici — mutui fino all'ammontare di 30 miliardi. (2027).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni — Azienda di Stato per i servizi telefonici — mutui fino all'ammontare di 30 miliardi.

Invito il relatore onorevole Vicentini a svolgere la sua relazione.

VICENTINI, *Relatore*. Come i colleghi sanno, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ha in corso tutto un piano di potenziamento e di ammodernamento degli impianti.

Con legge del 9 maggio 1950, n. 315, è stata autorizzata la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui per un ammontare di 25 miliardi alla stessa Amministrazione. Col presente disegno di legge si autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere alle medesime condizioni (e cioè ripartizione in cinque rate annuali di 6 miliardi ciascuna all'interesse del 5,88 per cento e con ammortamento in 35 anni mediante pagamento anticipato annuale delle relative quote di interessi e di ammortamento; pagamento delle somme in base a stati di avanzamento e con prelevamento delle somme sui conti correnti postali) un secondo mutuo fino all'ammontare di 30 miliardi di lire.

Le ragioni per le quali l'Amministrazione si trova nella necessità di chiedere questo ulteriore stanziamento deriva dal fatto che, mentre col primo stanziamento si è provveduto a potenziare e ad ammodernare gli impianti delle linee telefoniche da Napoli in su, adesso si avrebbe un programma che riguarda tutta l'Italia meridionale e insulare. E precisamente: la posa di un cavo a coppie coassiali da Napoli a Bari, via Avellino-Benevento-Foggia; la posa di un cavo a coppie coassiali da Bari a Lecce, via Locorotondo-Brindisi, con diramazione Locorotondo-Taranto; la posa di un cavo a coppie coassiali da Foggia al di là di Pescara; la posa di un cavo a coppie coassiali da Napoli a Reggio Calabria; la posa di un cavo a coppie coassiali da Messina a Palermo, con prolungamento a Trapani e Marsala; la posa di cavi a coppie coassiali Catania-Siracusa-Ragusa ed Enna-Caltanissetta-Agrigento-Porto Empedocle, innestati alla rete attraverso il ponte-radio Messina-Catania-Enna da costruirsi; la posa di cavi Patterson con bicoppie a D.M. da Napoli a Sorrento via Torre Annunziata-Castellammare, con derivazione Torre-Nocera e Salerno-Amalfi in esca a migliorare l'attrezzatura turistica della zona.

La nostra Commissione, in linea di principio, ha già rilevato la inopportunità che le disponibilità della Cassa depositi e prestiti vengano assorbite da questi investimenti dati con leggi speciali. Però vi è da osservare che la Cassa depositi e prestiti concede mutui soltanto coi fondi ricavati dai depositi dei buoni postali fruttiferi, mentre qui il prelevamento riguarda i conti correnti postali, che non costituiscono materia di disponibilità per la Cassa depositi e prestiti.

L'ammontare dei depositi attualmente esistenti sui conti correnti postali è di 153 miliardi: 25 miliardi li abbiamo già concessi,

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1951

qui ne concediamo altri 30, ne deriva la conseguenza che 55 miliardi di lire non rappresentano un immobilizzo eccessivo rispetto alla liquidità dei conti.

Mi permetto pertanto di proporre alla Commissione l'accoglimento del disegno di legge, in vista della destinazione della somma e della necessità di ammodernamento e di potenziamento degli impianti nelle zone dell'Italia meridionale ed insulare.

La Commissione Trasporti ha espresso in data 25 corrente, il suo parere favorevole, formulando nel contempo un voto: che si provveda ad una sollecita e definitiva riorganizzazione dell'Azienda dei telefoni, raccomandando che nel progetto per il miglioramento dei servizi telefonici del Mezzogiorno, si miri al potenziamento non solo delle linee interurbane, ma anche di quelle urbane. A questo voto possiamo associarci anche noi.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**AMENDOLA PIETRO.** Vorrei dal relatore l'assicurazione che si tratti di 30 miliardi da spendere nel Mezzogiorno. Dico questo perché vorrei sapere se vi è relazione tra il presente disegno di legge, e la notizia pubblicata in questi giorni dai giornali, sulle spese per i servizi della televisione.

**VICENTINI, Relatore.** La sfera di applicazione di questo disegno di legge è limitata all'Italia meridionale e insulare.

**COSTA.** Dato che si tratta di somme che vanno a beneficio delle provincie meridionali, mi trovo in imbarazzo, per il fatto che abbiamo già approvato un provvedimento per l'Italia settentrionale. Ma anche in quella occasione mi sono dichiarato contrario, perché non ritengo che i conti correnti postali debbano essere assorbiti con tanta frequenza. Non condivido pertanto l'opinione del relatore, che 55 miliardi di lire rispetto al totale attuale dei conti correnti, non rappresentino una grande cosa.

Sono preoccupato per queste sottrazioni di fondi dai conti correnti, per operazioni di questo genere.

Faccio questa dichiarazione per debito di coscienza, nella mia veste di componente la Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

**MARTINELLI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Mi permetto di fare osservare all'onorevole Costa che i capitali che provengono dai conti correnti postali debbono, per disposizione di legge, essere investiti integralmente in un conto corrente col Tesoro, per

cui l'incremento del loro afflusso non consente alla Cassa di espandere l'attività creditizia a favore degli enti locali.

Bisogna poi tener conto anche di questo altro fatto: è vero che un provvedimento legislativo del 1950, la legge 9 maggio 1950, numero 315, ha accollato alla Cassa depositi e prestiti, mediante l'utilizzo dei fondi affluiti ai conti correnti, l'onere di mutui all'azienda telefonica per 25 miliardi, ma tali mutui dovranno essere ripartiti in un quinquennio. La media di accrescimento dei depositi è stata accertata in misura superiore ai 10 miliardi all'anno; per cui, in definitiva, non si verifica una apprezzabile riduzione di quella che dovrebbe essere la massa a disposizione dei depositanti, tenuto presente che il totale degli immobilizzi, compresi quelli oggetti del provvedimento in esame, non supererà i 55 miliardi (fra un quinquennio) di fronte a versamenti già superanti ora i 160 miliardi di lire.

A tutt'oggi la Cassa depositi e prestiti ha contabilizzato nemmeno 5 miliardi di erogazioni, ed è lecito ritenere che non vi saranno riflessi che possano destare preoccupazioni, di fronte alla necessaria liquidità che deve esserci nei fondi versati su conti correnti.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo unico:

«La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, a decorrere dal 1° luglio 1951, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con i fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, mutui non superiori a sei miliardi annui, fino all'ammontare complessivo di 30 miliardi, per la ricostruzione ed il potenziamento degli impianti e stabilimenti di telecomunicazioni dell'Italia centrale-meridionale ed insulare, alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste dalla legge 9 maggio 1950, n. 315».

Poiché nessuno chiede di parlare, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1951

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Norme d'avanzamento per i sottufficiali e i militari di truppa della Guardia di finanza » (2012):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	5

(La Commissione approva).

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni — Azienda di Stato per i servizi telefonici — mutui fino all'ammontare di 30 miliardi (2027):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	22
Voti contrari . . . . .	6

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

Senatori CAPPA ed altri: « Elevazione del valore massimo esente dalle tasse di registro nelle permutate dei fondi rustici » (2085):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Casoni, Castelli Avolio, Cavallari, Chiamello, Chiostergi, Corbino, Costa, De Martino Alberto, De Palma, Ferreri, Ghislandi, Longoni, Pesenti, Petrilli, Scoca, Spallone, Sullo, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter, Zagari.

Sono in congedo:

Arcangeli, De Martino Carmine, Marotta e Salizzoni.

**La seduta termina alle 11,30.**